I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1897/96 DEL CONSIGLIO

del 1° ottobre 1996

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi [1], ha instaurato, nei confronti della Repubblica popolare cinese, alcuni contingenti quantitativi elencati nel suo allegato II; che uno di detti contingenti è applicabile ai prodotti in vetro di cui al codice SA/NC 7013;

considerando che ai sensi del regolamento (CE) n. 1735/96 della Commissione [2], i quadri a giorno composti di una lastra di vetro lavorata meccanicamente, ad angoli molati, smussati, di un foglio di carta stampata e di un pannello di fibre come supporto dell'immagine, tenuti insieme da graffe di metallo comune, sono stati classificati alla voce 7013 99 90 della nomenclatura combinata;

considerando pertanto che i quadri a giorno sopra descritti d'ora in poi sono sottoposti nell'intera Comunità a un contingente quantitativo quando sono originari della Repubblica popolare cinese;

considerando che gli effetti di tale classificazione superano le necessità di un'adeguata protezione dei settori dell'industria comunitaria interessata; che è pertanto opportuno esentare i quadri a giorno dal regime di contingentamento introdotto dal regolamento (CE) n. 519/94;

considerando che, per quanto riguarda i contingenti applicabili alle calzature di cui ai codici SA/NC 6402 99, 6403 91, 6403 99 e 6404 11, il regolamento (CE) n. 519/94 prevede un'esenzione per alcune calzature sportive e per le calzature ad alto contenuto tecnologico;

considerando che l'applicazione della citata esenzione da parte delle autorità doganali è stata oggetto di discussioni in sede di comitato del codice doganale; che essa ha rivelato che l'attuale formulazione di detta esenzione può provocare difficoltà d'applicazione; che infatti è risultato che le voci SA/NC 6402 99, 6403 91 e 6403 99 non comprendono calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili; che la formulazione dell'esenzione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 deve pertanto essere rettificata, nell'interesse di un'applicazione corretta e uniforme della legislazione comunitaria;

considerando che è pertanto opportuno modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 e le corrispondenti disposizioni dell'allegato III di tale regolamento,

[1] GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 752/96 (GU n. L 103 del 26. 4. 1996, pag. 1).

[2] GU n. L 225 del 6. 9. 1996, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 519/94 il testo relativo alle calzature è sostituito dal testo seguente:

«Calzature di cui ai codici SA/NC:

6402 19
ex 6402 99 (1)
6403 19
ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)
ex 6404 11 (2)

(1) Calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) a) Calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) Calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° ottobre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. SPRING

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei contingenti per alcuni prodotti originari della Cina

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Contingenti (base annuale)
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99 (1)	39 151 481 paia
	6403 51 6403 59	2 795 000 paia
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	12 120 000 paia
	ex 6404 11 (2)	18 228 780 paia
	6404 19 10	31 897 716 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	45 800 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana del codice SA/NC	6912 00	34 650 tonnellate
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc. del codice SA/NC	7013 (3)	15 600 tonnellate
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41 9503 49 9503 90	1 056 996 632 ECU

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(3) Esclusi i quadri a giorno composti di una lastra di vetro lavorata meccanicamente, ad angoli molati, smussati, di un foglio di carta stampata e di un pannello di fibre come supporto dell'immagine, tenuti insieme da graffe di metallo comune.»